CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0001847 - 10/02/2015
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:dt

Roma, - 9 FEB. 2015

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Palmi
Via Sarino Pugliese, 119
89013 GIOIA TAURO

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 19/2015 _ Albo_ Domicilio professionale

Con il quesito formulato in data 20 gennaio 2015 si domanda se il requisito del domicilio professionale si intende rispettato in presenza della dichiarazione di un professionista, residente nel circondario di altro Ordine (nello specifico Pistoia), che dichiari di "appoggiarsi" presso lo studio di un iscritto di Palmi.

A tal proposito si osserva che il domicilio professionale è rappresentato dal luogo in cui il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività e che ai fini dell'iscrizione agli albi, elenchi e registri, qualora il professionista si avvalga di più sedi, il domicilio professionale va individuato tenuto conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, del numero dei clienti e del giro d'affari realizzato *(Cons. Naz. Forense sentenza 7 maggio 2013, n. 66)*

Il domicilio professionale deve, pertanto, essere necessariamente individuato nel luogo in cui l'interessato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, con la conseguenza che esso è caratterizzato dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle relazioni dell'interessato (*Cass. Sez. III, ord. 8 marzo 2005 n. 5006*); vanno, quindi, esclusi dal concetto giuridico di domicilio altri luoghi ove l'interessato possa recarsi, ancorché con una certa frequenza, per le esigenze della sua attività professionale (*Cass. Sez. II, 22 novembre 1986 n. 6886*)[1].

Nel caso in cui ricorrano tali caratteristiche, pertanto, può essere disposta la iscrizione nell'albo in base al domicilio professionale, circostanza che - da quanto riferito nel quesito posto da codesto Ordine - non appare sussistere nel caso di specie, dichiarando l'istante semplicemente di "appoggiarsi" presso lo studio di un collega.

Con i migliori saluti.

Francesca Malone

[1] Per una definizione di domicilio professionale si vedano anche:
- la circolare 14 marzo 2000del Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli affari civili e delle libere professioni – Ufficio VII ai sensi della quale il domicilio professionale può essere identificato nel luogo ove l'iscritto ha la sede professionale, o meglio la sede principale dei suoi affari;
- Corte di Giustizia CE, Causa 55/94, sent. del 30 novembre 1995, ai sensi della quale il domicilio professionale deve essere inteso come il luogo ove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività. Nello stesso senso Trib. Milano 13 luglio 2005;